



Bruxelles
ENV.E.2/

Fabio Valentini
Mountain Wilderness Italia
E-mail: valentini@mountainwilderness.it

Egr. Fabio Valentini,

Mi riferisco alla Sua denuncia del 14 maggio 2024 registrata con numero CPLT(2024) 00991 nella quale Lei segnala una possibile violazione della legislazione europea in relazione alle disposizioni dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale della Regione Umbria n. 28 del 19 novembre 2001, modificato dall'articolo 51-bis della legge regionale n. 17 del 22 dicembre 2023, che autorizza l'uso di veicoli motorizzati nei sentieri naturalistici della regione Umbria.

Vorrei assicurarLe che la corretta applicazione della legislazione europea in materia di protezione delle specie e degli habitat naturali negli Stati membri, come definita dalle direttive Uccelli ⁽¹⁾ e Habitat ⁽²⁾, è di grande importanza per la Commissione europea. Nella regione Umbria sono presenti numerosi siti Natura 2000 ⁽³⁾.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti Natura 2000. Inoltre, ai sensi del paragrafo 2, essi adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. In queste aree, nuovi progetti non sono per sé vietati, ma lo stesso articolo, al paragrafo 3, stabilisce che qualsiasi progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, debba essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

L'articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale della Regione Umbria n. 28 del 19 novembre 2001, modificato dall'articolo 51-bis della legge regionale n. 17 del 22 dicembre 2023 prevede che, nel caso di sentieri, mulattiere, viali parafuoco e piste di esbosco e di servizio ai pascoli e boschi, il divieto di circolazione e la sosta dei veicoli a motore sussiste solo in presenza di appositi cartelli indicanti il divieto di transito. A *contrario*, tutti i sentieri, le mulattiere, i viali parafuoco e le piste di esbosco e di servizio

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 020 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽³⁾ Sia zone speciali di conservazione (ai sensi degli articoli 4 e 6 della Direttiva Habitat), che zone di protezione speciale (ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva Uccelli).

ai pascoli e boschi non segnalati sono aperti alla circolazione e alla sosta dei veicoli a motore.

Queste disposizioni si applicano anche ai sentieri, mulattiere, viali parafuoco, piste di esbosco e di servizio ai pascoli e boschi situati nei siti Natura 2000. Ciò potrebbe provocare perturbazioni significative delle specie protette o il degrado degli habitat naturali. Di qui, la necessità di applicare le condizioni e le procedure di cui sopra. A questo proposito, mi preme sottolineare che ogni valutazione di incidenza deve essere effettuata in conformità alle Linee Guida nazionali pubblicate il 28 dicembre 2019 ⁽⁴⁾.

Nel 2023, i servizi della Commissione hanno avviato nei confronti dell'Italia un'indagine precontenziosa EU Pilot (2023)10419 su diversi temi relativi alla caccia. Con la presente, la informiamo che la questione della conformità l'articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale della Regione Umbria n. 28 del 19 novembre 2001, modificato dall'articolo 51-bis della legge regionale n. 17 del 22 dicembre 2023, con le direttive Habitat e Uccelli è stata aggiunta all'elenco delle ulteriori domande che i nostri servizi hanno posto alle autorità italiane l'8 ottobre 2024 nell'ambito di tale indagine. La Commissione deciderà a tempo debito, dopo avere valutato la risposta delle autorità italiane, sull'opportunità di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

La ringraziamo per averci segnalato la situazione di cui sopra. La informo che è adesso nostra intenzione procedere all'archiviazione della denuncia. Se tuttavia disponesse di nuovi elementi, La invitiamo a contattarci entro quattro settimane dalla presente, trascorso il quale termine la Sua denuncia sarà archiviata.

Distinti saluti,

Firmato elettronicamente

Nicola Notaro
Il Capo Unità

⁽⁴⁾ [Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019, n°303 \(gazzettaufficiale.it\)](https://www.gazzettaufficiale.it), pag. 22